



Scuola Civica di Politica

SCUOLA CIVICA DI POLITICA

La Città in Comune

C/O EX SCUOLA ELEMENTARE DI BINDUA

09016 Iglesias (SU)

scuolacivicadipolitica@gmail.com

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DEL 06/05/2022

L'anno 2022 il giorno 6 del mese di maggio alle ore 17.30 nel locale della chiesa altomedievale del Salvatore, in seguito a regolare convocazione si sono riuniti i componenti dell'Assemblea dei soci:

Sono presenti:

Guaita Cecilia, Palomba Marco, Pili Patrizia, Pilisio Elisabetta, Boi Anna, Sau Anna Maria, Fara Franca,

Risultano assenti: Muscas Marina, Guaita Cinzia, Zoncu Tiziana

Presiede la seduta la vice Presidente Tesoriere dell'Associazione Sig.ra Guaita Cecilia
Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Sig. Palomba Marco

La vice Presidente riconosciuta la validità della seduta apre la discussione sul seguente odg.

1. Modifica Statuto per adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali

Mano Muscas



..... OMISSIS.....

La vice Presidente informa l'assemblea dei soci circa la necessità di modificare lo statuto sulla base delle nuove normative che prevedono l'iscrizione delle Associazioni di Volontariato in apposito registro Regionale denominato **Codice del Terzo Settore**, per uniformare le stesse ad un regime che le equipari. Vengono lette e discusse le modifiche.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva con DELIBERA N.2

Terminata la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno la vice Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30 della quale si redige il presente verbale che viene letto e sottoscritto

Il segretario
Sig. Marco Palomba



Marco Palomba

La vice Presidente
Sig.ra Cecilia Guaita

Cecilia Guaita

Maria Musca

OMISSIS

La vice Presidente informa l'assemblea dei soci circa la necessità di modificare lo statuto della
della nuova normativa che prevedono l'istituzione di "volontari" in ogni
regione Regionale denominato "Codice del Terzo Settore" per uniformare lo stato ad un regime
la giunta. Vengono lette e discusse le modifiche
L'assemblea, all'unanimità del presente, approva con DELIBERA N. 2

Terminata la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno la vice Presidente dichiara
sciolta la seduta alle ore 19.30 della quale si redige il presente verbale che viene letto e sottoscritto

La vice Presidente
Sig. ra Cecilia Casella

Cecilia Casella

Il segretario
Sig. Mario Palombara

Mario Palombara



Mario Palombara



Scuola Civica di Politica

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLA CIVICA DI POLITICA La città in Comune - Iglesias

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLO, SEDE E DURATA

- 1.1 È costituita, il 31 agosto 2012, ai sensi della normativa vigente, e dal 25 maggio 2022, ai sensi del **D. Lgs. 117/2017** (in seguito **Codice del Terzo Settore**) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione **Scuola Civica di Politica – La Città in Comune Iglesias – Organizzazione di Volontariato (ODV)**.
- 1.1 La denominazione **Scuola Civica di Politica – La Città in Comune Iglesias – Organizzazione di Volontariato o in breve ODV**, va riportata in modo esteso o abbreviato, negli Atti Ufficiali, nella Carta Intestata, nei Timbri, nei Loghi Ufficiali, Insegne, ed espressioni pubbliche che rappresentino l'Associazione.
- 1.2 Il Logo ufficiale dell'Associazione **Scuola Civica di Politica – La Città in Comune Organizzazione Di Volontariato** è costituito dalla scritta **La Città in Comune** con le iniziali in evidenza blu, rosso e giallo su sfondo bianco, e in basso la scritta **Scuola Civica di Politica**.
- 1.3 L'associazione ha sede legale presso l'ex Scuola elementare di Bindua, 09016 Comune di Iglesias (SU)
- 1.5 L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – FINALITÀ, ATTIVITÀ, METODI

- 2.1 L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociali mediate lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nel campo della formazione permanente, della partecipazione civica, della gestione dei beni ambientali e culturali. I soci condividono l'idea che la politica appartenga ai cittadini e una comunità cresce se aumenta la propria capacità di relazione, di ascolto, se migliora le proprie competenze e la capacità di autogestione e di autosviluppo. Condividono inoltre l'idea che una democrazia libera e forte si costruisca con una politica competente e creativa che sperimenta nuovi metodi partecipativi per una sempre nuova democrazia di prossimità.
- 2.2 Lo scopo dell'Associazione è quello di essere un luogo di dibattito, di formazione, di elaborazione socio-politica e di realizzazione di progetti mirati al territorio. Essa determina il proprio programma di attività raccogliendo le diverse tradizioni politiche democratiche, coniugandole con le migliori energie della società e trovando risposte nuove e innovative ai problemi attuali.

Gli obiettivi principali dell'associazione sono quindi:

- essere libera, aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità. La scuola infatti è apartitica,

Manfredi

Colafarina

Marcus



Comune di La Cella

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLA CIVICA DI POLITICA La città in Comune - Iglesias

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLO, SEDE E DURATA

1.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzate allo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nel campo della formazione, della partecipazione civica, della gestione dei beni ambientali e culturali. I soci condividono l'idea che la politica appartenga ai cittadini e una comunità si arricchisce quando la propria capacità di relazione, di ascolto, si migliora le proprie competenze, in capacità di autogestione e di autovalutazione. Condividono inoltre l'idea che una democrazia libera e forte si costruisce con una politica competente e creativa che si esprime attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

1.2 Lo scopo dell'Associazione è quello di creare un luogo di dibattito, di formazione, di elaborazione socio-politica, di realizzazione di progetti mirati al territorio. Essa determina il proprio programma di attività raccogliendo le diverse tradizioni politiche democratiche, coniugandole con le migliori energie della società e trovando risposte nuove e innovative ai problemi attuali.

1.3 L'Associazione ha sede legale presso l'ex scuola elementare di Budoni, 09010 Comune di Iglesias (SU).

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ, ATTIVITÀ, METODI

2.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzate allo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nel campo della formazione, della partecipazione civica, della gestione dei beni ambientali e culturali. I soci condividono l'idea che la politica appartenga ai cittadini e una comunità si arricchisce quando la propria capacità di relazione, di ascolto, si migliora le proprie competenze, in capacità di autogestione e di autovalutazione. Condividono inoltre l'idea che una democrazia libera e forte si costruisce con una politica competente e creativa che si esprime attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

2.2 Lo scopo dell'Associazione è quello di creare un luogo di dibattito, di formazione, di elaborazione socio-politica, di realizzazione di progetti mirati al territorio. Essa determina il proprio programma di attività raccogliendo le diverse tradizioni politiche democratiche, coniugandole con le migliori energie della società e trovando risposte nuove e innovative ai problemi attuali.



Profilo

profilo

profilo

ma può accogliere soci iscritti a qualsiasi partito politico o a ad altre associazioni di qualunque genere, purché non in contrasto con le sue finalità;

- sostenere la formazione e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli e nelle loro forme associative, perché prendano parte con i loro comportamenti quotidiani e le loro idee a creare una città e un territorio migliore;
- sostenere le azioni politico-amministrative vissute con spirito di servizio che rispondono ai bisogni della città e dei suoi cittadini, soprattutto delle fasce più deboli;
- costruire un progetto condiviso di benessere del territorio e sostenuto da un polo civico ampio e organizzato;
- gestire, in rete con altre associazioni, spazi civici e strutture di incontro, confronto, sviluppo culturale e civico; elaborare e gestire progetti in rete di rigenerazione urbana e sociale; attivare servizi coordinati sia con le Istituzioni e i privati del territorio che con l'extra territorio.

2.3 La Scuola porta avanti un programma annuale dettagliato su argomenti di interesse collettivo, approvato dall'Assemblea, compresi eventuali incontri con gli Amministratori locali. Ogni argomento può essere trattato in modo diverso, con semplicità e chiarezza e mettendo a confronto opinioni e sensibilità diverse. Alcuni metodi possibili sono:

- brevi lezioni con sintesi scritte per dare nozioni di base collegate a tavole rotonde;
- laboratori per formulare praticamente proposte e dibattiti;
- conferenze;
- esperienze di azioni positive per il territorio.

I percorsi della programmazione annuale e le modalità devono avere la garanzia di essere intrapresi in modo collegiale e condiviso da almeno quattro soci animatori che costituiscono un "gruppo di lavoro", gruppo temporaneo volto al raggiungimento di un programma ben definito che si scioglie non appena raggiunto l'obiettivo.

2.4 L'esperienza che si propone la Scuola:

È libera e aperta a tutti.

Considera tutte le persone come delle risorse.

Vuole mobilitare la politica come impegno e responsabilità di tutti/e nella gestione della "cosa pubblica".

- È un laboratorio sperimentale di pratica democratica partecipata dove maturare il proprio senso civico e imparare a fare scelte consapevoli.
- Si basa sul confronto di idee diverse.
- Studia modalità per interessare e rivolgersi alle nuove generazioni e ai giovani cittadini.
- Vuole sviluppare la fiducia reciproca nella comunità locale, non solo cittadina.
- Vuole trovare nuove vie per mantenere i rapporti di dialogo con chi rappresenta i cittadini per tutto il mandato, evitando deleghe in bianco ai politici eletti e sviluppando interazione tra cittadini e amministratori a tutti i livelli.

2.5 Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e



Renzo B...

Paolo Quinto

Mario Murca



una può accogliere soci iscritti a qualsiasi partito politico ed ad altre associazioni di qualunque genere, purché non in contrasto con le sue finalità.

sostiene la formazione e la partecipazione delle cittadini e dei cittadini, singoli e nelle loro forme associative, perché prendano parte con i loro comportamenti quotidiani e le loro idee creare una città e un territorio migliore.

sostiene le azioni politico-amministrative vissute con spirito di servizio che rispondano ai bisogni della città e dei suoi cittadini, soprattutto delle fasce più deboli.

costruire un progetto condiviso di benessere del territorio e sostenuto da un polo civico ampio e organizzato.

gestire, in rete con altre associazioni, spazi civici e strutture di incontro, confronto, sviluppo culturale e civico, elaborare e gestire progetti in tema di rigenerazione urbana e sociale, attività servizi coordinati sia con le istituzioni che i privati del territorio che con l'estero.

2.3 La Scuola porta avanti un programma annuale dettagliato su argomenti di interesse collettivo, approvato dall'Assemblea, compresi eventuali incontri con gli Amministratori locali. Ogni argomento può essere trattato in modo diretto, con semplicità e chiarezza e mettendo a confronto opinioni e sensibilità diverse. Alcuni temi più sensibili sono:

- temi lesivi con simili scritte per dare notizia di base collegata a tematiche correlate;
- laboratori per fornire praticamenti proposte e dibattiti;
- conferenze;
- esperienze di azioni positive per il territorio.

I percorsi della programmazione annuale e le modalità devono avere la garanzia di essere previsti in modo collegiale e condiviso da almeno quattro enti istituzionali che costituiscono un gruppo di lavoro, gruppo tematico o altro al raggiungimento di un programma ben definito e scelto non appena raggiunto l'obiettivo.

tema che si propone la Scuola

libera e aperta a tutti

Considera tutte le persone come delle risorse

Vuole mobilitare la politica come impegno e responsabilità di tutte nella gestione della "cosa pubblica".

È un laboratorio sperimentale di pratica democratica partecipativa dove realizzare il proprio senso civico e imparare a fare scelte consapevoli.

Si pone nel confronto di idee diverse

Studia modalità per intervenire e rivolgerci alle nuove generazioni e ai giovani cittadini.

Vuole sviluppare la fiducia reciproca nella comunità locale, non solo cittadina.

Vuole trovare nuove vie per mantenere rapporti di dialogo con chi rappresenta i cittadini per tutto il mandato, evitando deleghe in bianco ai politici eletti e sviluppando interazione tra cittadini e amministrazione a tutti i livelli.

2.3.1 Le attività che l'associazione intende svolgere riguardano in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 2 della Legge del 7 marzo 2001 n. 39, e

(b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e

successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative

(c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

(g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, iniziative attività anche educative, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

(h) organizzazione e gestione di attività finalizzate di interesse sociale, culturale o religioso

(v) promozione dell'attività della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

Amministratore Delegato
28/08/2020
Agente Provinciale di Istruzione

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.6 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; La scelta delle attività diverse da esercitare spetta all'Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà fra l'altro e in via esemplificativa:

- a) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- b) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locataria, comodatario o comunque posseduti;
- c) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- d) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) svolgere attività di formazione, laboratori, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione;
- h) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche (sette) che per le ODV.

3.2 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

3.3 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.4 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.5 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.6 - L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;

Quadrone

Cecilia Genta

Martino Muscos



ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

- 3.1 - Il numero degli associati è illimitato nel settore privato, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le ODV che per le APS, e non può essere superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio Direttivo una volta che abbia approvato lo statuto.
- 3.2 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legislative adottate dagli organi sociali;
 - Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
- 3.3 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 3.4 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. Il Consiglio Direttivo, con gli stessi poteri sopra indicati, che sulla domanda si pronuncia, può anche, in occasione della sua prima convocazione, annullare, fermo restando il diritto di ricorso, l'ammissione giudicata nel caso e limiti consentiti dalle vigenti norme.
- 3.5 - Lo statuto di associazione può contenere disposizioni e può essere modificato solo nei casi previsti dall'art. 3 del presente statuto, non sono pertanto ammesse alterazioni che compromettano tale principio.
- 3.6 - L'associazione non può essere riconosciuta in modo esclusivo al sostegno di una o più attività sociali.

Verifica
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salvo l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.7 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 - Possono essere soci coloro che condividono gli scopi della Scuola, in particolare credono nel dialogo come strumento di crescita della persona e della società, valorizzando le diversità come elemento di arricchimento reciproco.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) voto, solo i soci maggiorenni possono ricoprire cariche negli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.
- g) ricevere tutte le informazioni inerenti l'attività dell'associazione.

4.2 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.3 - L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

4.4 - Di norma la Scuola comunica le proprie iniziative via mail e via whatsapp. A tal fine è richiesta a ciascun socio la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica e del numero di cellulare. La mailing list dei soci è custodita dal segretario per il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/2003; egli ne cura l'aggiornamento ed è ad esclusivo uso interno.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 - La qualifica di socio si perde per:

- a) morte,
- b) recesso,
- c) decadenza,
- d) esclusione.

5.2 - Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera formale contenente gli estremi del deliberato di decadenza.

centrale - A

Orbore

Belia

Manna Musca

b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nel settore di interesse sociale.
La qualifica di socio onorario deve essere concessa dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salvo l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
3.7 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, presente o futuro, nemmeno per causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 - Possono essere soci coloro che condividono gli scopi della Scuola, in particolare prevedono nel dialogo come strumento di crescita della persona e della società, valorizzando le diversità come elemento di arricchimento reciproco.
I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
b) voto, solo i soci maggiorenni possono ricevere cariche negli organi direttivi dell'associazione;
c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito del programma dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e) all'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti;
f) visione del bilancio e dei libri sociali;
g) la informazione inerenti l'attività dell'associazione.
I soci hanno l'obbligo di:
1. versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
2. prestare per quanto loro possibile attività di volontariato a favore dell'associazione;
3. attività prestata dal soci a favore dell'associazione sempre svolta a titolo volontario e gratuito.
4.2 - Il socio che non ha versato la quota annuale è considerato in arretrato.
4.3 - Il socio che non ha versato la quota annuale è considerato in arretrato e del numero di arretrati è tenuto conto per il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/2003; egli ne cura l'adempimento ed è ad esclusivo uso interno.



ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 - La qualifica di socio si perde per:
a) morte;
b) rinuncia;
c) decadenza;
d) esclusione.
5.2 - Il socio può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, dunque comunicazione al Presidente senza vincoli predefiniti di forma o di contenuto, salvo diverso accordo scritto. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.
5.3 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decadenti i soci che si rendono morosi nel pagamento della quota sociale annuale. In tal caso, deve essere deliberata dal Consiglio stesso per i vari metodi e servizi goduti dai soci. I soci in arretrato di diritto devono essere esclusi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali riscosse e del diverso trattamento di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera formale inviata agli estremi del deliberato di decadenza.

Handwritten notes in the left margin:
- "relazione" (vertical)
- "19/11/2013" (vertical)
- "ass. scuola" (vertical)
- "amministratore" (vertical)

5.4 - L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- e) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5 - Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite messaggio di posta elettronica, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

5.6-1 soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

6.1 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo / Coordinamento;
- e) il Presidente;

6.2 - Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno tre volta all'anno, una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) delibera il programma annuale e le scelte progettuali e culturali della Scuola
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati, sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
- i) delibera sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- l) delibera sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

7.2 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3 L'assemblea si svolge, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

adibito

Cecilia Finto

Manna Muncos

ART. 2 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

1) l'assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo / Coordinamento;

3) il Presidente;

4) i comitati e le commissioni.

ART. 3 - L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

1 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. È convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, una cura quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

b) deliberare il programma annuale e le scelte progettuali e finanziarie della stessa;

c) approvare il bilancio;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare sull'esclusione degli associati, sull'ammissione, sul riaccesso e sulla decadenza dei soci;

f) approvare l'esecuzione del bilancio e la gestione finanziaria;

g) deliberare sugli atti oggetto della legge, dall'atto costitutivo o dello statuto alla sua

competenza.

h) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o

del Presidente, nonché su tutti gli argomenti di cui è investita la decisione del soci.

i) deliberare sulla scelta delle attività da svolgere al sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo

Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'articolo decimo ministeriale.

l) deliberare sull'impiego dei fondi sociali, sull'assegnazione o estensione di fondi di ogni tipo e durata e

su ogni altra operazione finanziaria o passiva.

2 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di:

deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3 - L'assemblea si svolge, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio

Direttivo, in altra sede idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 4 - L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

1 - L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b) tra i soci o pubblicamente esprimono opinioni o tengono comportamenti che ledono l'immagine dell'associazione;

c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o l'immagine della stessa.

2 - Prima di procedere all'esclusione, il socio va invitato alla comunicazione, tramite messaggio di posta elettronica, contenente gli addebiti, consentendo l'accesso di replica. L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

3 - I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.



Handwritten notes in the left margin: 'delibera', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 12', 'art. 13', 'art. 14', 'art. 15', 'art. 16', 'art. 17', 'art. 18', 'art. 19', 'art. 20', 'art. 21', 'art. 22', 'art. 23', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 26', 'art. 27', 'art. 28', 'art. 29', 'art. 30', 'art. 31', 'art. 32', 'art. 33', 'art. 34', 'art. 35', 'art. 36', 'art. 37', 'art. 38', 'art. 39', 'art. 40', 'art. 41', 'art. 42', 'art. 43', 'art. 44', 'art. 45', 'art. 46', 'art. 47', 'art. 48', 'art. 49', 'art. 50', 'art. 51', 'art. 52', 'art. 53', 'art. 54', 'art. 55', 'art. 56', 'art. 57', 'art. 58', 'art. 59', 'art. 60', 'art. 61', 'art. 62', 'art. 63', 'art. 64', 'art. 65', 'art. 66', 'art. 67', 'art. 68', 'art. 69', 'art. 70', 'art. 71', 'art. 72', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 75', 'art. 76', 'art. 77', 'art. 78', 'art. 79', 'art. 80', 'art. 81', 'art. 82', 'art. 83', 'art. 84', 'art. 85', 'art. 86', 'art. 87', 'art. 88', 'art. 89', 'art. 90', 'art. 91', 'art. 92', 'art. 93', 'art. 94', 'art. 95', 'art. 96', 'art. 97', 'art. 98', 'art. 99', 'art. 100'.

8.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con messaggio di posta elettronica e chat indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno cinque (cinque) giorni.

8.2 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

8.3 - L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga. In tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.4 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6 - Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.7 - L'assemblea può rivedere, modificare, annullare le decisioni del Consiglio Direttivo/Coordinamento.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

9.1 - Ciascun socio ha diritto ad un voto.

9.2 - Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che potrà avvenire su decisione dell'Assemblea, con schede segrete.

9.3 - L'assemblea può essere presieduta di volta in volta da un socio indicato nell'occasione dai presenti, dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

9.4 - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto/riportato nell'apposito libro.

9.5 - Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, favorevoli, astenuti, contrari o assenti.

9.6 - L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1 - Il Consiglio Direttivo/Coordinamento è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre, eletti tra i propri soci maggiorenni, dura in carica 2 (due) anni.

10.2 - L'assemblea dei soci elegge il Presidente e il Vice-Presidente - Tesoriere quali ruoli di coordinamento insieme al segretario. L'Assemblea può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che



multimedia

Dele. F. 10/11/2018

Maurizio Muscos

2019/2020
2019/2020
2019/2020

8.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con messaggio di posta elettronica e chat indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci con preavviso di almeno cinque (cinque) giorni.

8.2 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

8.3 - L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga. In tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.4 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e in ogni caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la deliberazione è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la deliberazione è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6 - Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, l'assemblea può rivedere, modificare, annullare la decisione del Consiglio Direttivo.

9.1 - L'assemblea può essere convocata di volta in volta da un socio indicato nell'occasione dal presente libro soci.

9.2 - Le deliberazioni dell'assemblea devono essere verbalizzate, sottoscritte dal Presidente e dal segretario e sottoscritte dal portavoce dell'assemblea.

9.3 - Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, favorevoli, astenuti, contrari o assenti.

9.4 - L'assemblea può essere svolta in collegamento audiovisivo attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di ricevere l'identità e la legittimazione degli intervenuti, registrare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentendo al soggetto organizzatore di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

9.5 - L'assemblea può essere svolta in collegamento audiovisivo attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente agli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO (A) COSTITUZIONE

10.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberanti dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a 5 (cinque) eletti tra i propri soci maggioranza assoluta.

10.2 - L'assemblea dei soci elegge il Presidente e il Vice-Presidente - Tesoriere - e i membri del Consiglio Direttivo insieme al segretario. L'assemblea può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche in deleghe attribuite ai soci.

10.3 - Il mandato dura tre anni.



rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio

10.4 - Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1 - Il Consiglio Direttivo / Coordinamento è l'organo di gestione dell'associazione e può attuare le delibere dell'Assemblea e deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2 - Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3 - In particolare spetta al Consiglio Direttivo / Coordinamento deliberare:

a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;

b) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere

11.4 - Il Consiglio Direttivo / Coordinamento all'unanimità può adottare provvedimenti urgenti di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica del provvedimento entro 30 giorni da parte dell'Assemblea convocata con presenza fisica.

11.5 - Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 - ter del Codice Civile.

11.6 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con messaggio di posta elettronica o whatsapp con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.7 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.8 - Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

11.9 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

12.1 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri membri.

12.2 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 - Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4 - In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE



Verifica

Certo fatto

Maria Muroes

ART. 13 - PATRIMONIO, ASSESSORI DI SCOPPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

- 13.1 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri membri.
13.2 - Il Presidente ha la firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
13.3 - Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.
13.4 - In caso di morte, dimissioni, sequestro o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni, in caso di sua morte o provvedimento di amministrazione straordinaria.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

- 12.1 - La deliberazione è adottata a maggioranza semplice, con voto palese, non potendo essere espresso per astensione o voto contrario.
12.2 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti o rieletti per un periodo di carica di tre anni, salvo revoca o dimissioni.
12.3 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri membri.

- 12.4 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 5 consiglieri. La convocazione deve avvenire con invio di posta elettronica o whatsapp con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola, presso la sede sociale o presso altra sede scelta dal Presidente, purché regolarmente convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente. La seduta del Consiglio Direttivo non vale quando si interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.

- 12.5 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 5 consiglieri. La convocazione deve avvenire con invio di posta elettronica o whatsapp con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola, presso la sede sociale o presso altra sede scelta dal Presidente, purché regolarmente convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente. La seduta del Consiglio Direttivo non vale quando si interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.

- 12.6 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 5 consiglieri. La convocazione deve avvenire con invio di posta elettronica o whatsapp con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola, presso la sede sociale o presso altra sede scelta dal Presidente, purché regolarmente convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente. La seduta del Consiglio Direttivo non vale quando si interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.



Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

13.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3 - L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4 - Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

14.1 - L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

14.3 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore. (entro il 30 giugno)

14.7 - Il Consiglio Direttivo / Coordinamento, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile per la definitiva approvazione.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

M. J. L...
C. L. L...
M. M...



ART. 15 - LIBRO SOCIALE

15.1 - Il Consiglio Direttivo, il Coordinamento, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti entro il mese di aprile per la definitiva approvazione.

15.2 - Il bilancio deve essere approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con la modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore (entro il 30 giugno).

15.3 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria del soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, esso verrà depositato in copia presso la sede legale e dieci giorni prima procedono l'assemblea per consentire ai soci di prendere visione.

15.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle attività diverse da quelle previste dal Codice del Terzo Settore, e facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa, in tal caso l'associazione documenta l'attività secondaria e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.6 - Qualora in corso dell'esercizio siano intervenuti al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, e facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa, in tal caso l'associazione documenta l'attività secondaria e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

15.7 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra la parte di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

15.8 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

16.1 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.2 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.3 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.4 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.5 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.6 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.7 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.8 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.9 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

16.10 - L'attività di interesse generale prestata dall'associazione può essere svolta anche in forma di attività di interesse generale, con la conseguenza che la stessa attività sia svolta quale attività di interesse generale o quale attività di interesse privato.

13.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3 - L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4 - Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

14.1 - L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

14.3 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore. (entro il 30 giugno)

14.7 - Il Consiglio Direttivo / Coordinamento, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile per la definitiva approvazione.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

Quilich

Ce la fare

Morino Marcos



- attività di raccolta fondi
- donazioni e lasciti testamentari
- contributi pubblici e privati
- quote associative

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

- 14.1 - L'esercizio sociale inizia il gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere economico e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- 14.3 - Qualora le attività dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma di rendiconto per conto, in tal caso l'associazione deve presentare rendiconto secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in talor al rendiconto stesso.
- 14.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
- 14.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quanto meno dalla chiusura dell'esercizio, esso verrà depositato in copia presso la sede legale e dieci giorni che precedono l'assemblea per consentire ai soci di prendere visione.
- 14.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore (entro il 30 giugno).
- 14.7 - Il Consiglio Direttivo e l'Amministrazione, entro i successivi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispongono il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile per la definitiva approvazione.

ART. 15 - LIBRO SOCIALE

- 15.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e unitarie per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 15.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di vantaggi di gestione, fondi e risorse comunque destinate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento o liquidazione dell'associazione.
- 15.3 - L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali e finanziarie
 - attività di raccolta fondi
- ricambi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- ricambi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- ricambi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ricambi derivanti da attività previste o consentite dal Codice del Terzo Settore, dall'Ordine Civile e dalle altre leggi.
- attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
- attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche che si osservano le disposizioni
- attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche che si osservano le disposizioni

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

15.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

15.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo / Coordinamento.

15.3 - I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 16 - VOLONTARI

16.1 - L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

16.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 - LAVORATORI

17.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

17.2 - In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

18.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

18.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART. 19 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Reg. prop.le
Ipotecaria
Catastale
Bolli

I.N.V.I.M.
T. S.
TOTALE

Registrato a Iglesias II

25 MAG. 2022

Mod. 3 Vol. 1

ESSENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias

Carla
Costa
Marina Muscos

